

L'analisi

La minaccia del Pdl alla Costituzione

Stefano Passigli



LE MINACCIATE DIMISSIONI DEI PARLAMENTARI PDL SONO UN GESTO POLITICO CHE: 1) non trova precedenti nella storia e nei regolamenti del Parlamento; 2) non ha fondamento alcuno nella teoria democratica; 3) viola alcuni fondamentali principi costituzionali.

1) È del tutto fuorviante operare - come taluni suggeriscono - un parallelo storico con l'Aventino, appello estremo al Re di una opposizione colpita dall'assassinio di uno dei suoi massimi esponenti affinché sciogliesse un Parlamento inquinato da brogli elettorali e impedisse il consolidarsi di una maggioranza oramai indirizzata verso la dittatura. Niente a che vedere con dimissioni motivate non dall'interesse generale ma solo dalla necessità di difendere l'interesse particolare di Berlusconi. Anche dal punto di vista procedurale l'annuncio di dimissioni non tiene conto dei regolamenti parlamentari: le dimissioni sono un atto individuale che, sia alla Camera che al Senato, vengono discusse in aula nome per nome, votate accettandole o respingendole, e che se accettate implicano il subentro del primo dei non eletti. È evidente che obiettivo di un annuncio di dimissioni collettive non può essere l'avvio di un simile percorso, (le dimissioni potrebbero infatti venire respinte, e se accettate i subentranti dovrebbero a loro volta dimettersi, e così dopo ogni nuovo subentro): l'obiettivo è chiaramente quello di provocare la caduta del governo, per il quale basterebbe il ritiro della fiducia, ritiro che però mostrerebbe apertamente la responsabilità del Pdl mentre il tentativo di Berlusconi è quello di provocare le dimissioni di Letta e attribui-

re la responsabilità della crisi al Pd.

2) Ancor più grave è la decisione di Berlusconi dal punto di vista della teoria democratica. Sin dai grandi teorici del '600 e '700, la teoria democratica - consolidatasi con le grandi rivoluzioni in Inghilterra, Francia e America - ha ritenuto la limitazione del potere il fondamento della democrazia, e la separazione ed equilibrio tra poteri il cardine di tale limitazione. Sostenere - come apertamente fanno gli esponenti del Pdl - che una condanna passata in giudicato dopo tre gradi di giudizio (da parte di giudici che, contrariamente a quanto affermato dai pasdaran del Pdl, sono risultati essere iscritti alle correnti moderate della magistratura e non militanti della sinistra) non può limitare la «agibilità politica» di un leader eletto da milioni di cittadini, e rappresenta una «indebita ingerenza della giustizia nella politica», contraddice apertamente il principio della separazione dei poteri. Affermarlo equivale a sostenere che è il voto popolare e non la giurisdizione che determina l'innocenza o la colpevolezza di un accusato. Anche ricordare i tanti processi che hanno visto imputato Berlusconi, senza ricordare che in una larga parte di questi lo stesso è stato condannato in primo e secondo grado di giudizio e salvato solo dall'intervento della prescrizione (i cui termini erano stati abbreviati da leggi, come la Cirielli, voluti dallo stesso imputato) non può valere a mostrare una volontà persecutoria della magistratura nei suoi confronti, ma semmai solo a dimostrare un suo persistente agire oltre i limiti della legalità.

3) Ma è sul piano del dettato costituzionale, che la decisione di Berlusconi giustifica ulteriori riserve. Come è ben noto, le costituzioni democratiche prevedono che ogni parlamentare svolga le proprie funzioni senza vincolo di mandato, e che egli rappresenti la Nazione e non singoli interessi o territori. Dimettersi in massa, teorizzando di dovere la legitti-

mità del proprio mandato al «leader padrone» che li ha inclusi nelle liste bloccate del Porcellum, è un'evidente violazione dei due principi su ricordati, e mostra lo scarso rispetto che i parlamentari del Pdl portano alla nostra Costituzione. Evidentemente, essi non si sentono rappresentanti della Nazione ma piuttosto di un singolo individuo, e non agiscono in libertà di mandato ma come mandatari dello stesso, al punto da accettare di essere da costui di fatto revocati: cos'altro se non una revoca di fatto sarebbero delle dimissioni richieste e pedissequamente accettate?

L'aspetto più grave di questa incredibile vicenda è infine rappresentato dal suo obiettivo ultimo: obbligare il Capo dello Stato a sciogliere il Parlamento. Se posto in essere con atti violenti qualsiasi tentativo di limitare un organo costituzionale nell'esercizio delle proprie funzioni, violerebbe l'art. 289 del codice penale; ma un tentativo posto in essere con una massiccia campagna mediatica, possibili mobilitazioni popolari, e pressioni sul Capo dello Stato (cui Berlusconi non è certo nuovo: si ricordi ad esempio la campagna contro Scalfaro mirata anche in tal caso ad ottenere lo scioglimento delle Camere) non configurerebbe una forma nuova e moderna di violenza in linea con le odierne modalità di sviluppo della comunicazione e di formazione dell'opinione pubblica? I codici sono spesso in ritardo sui tempi: se non la lettera, lo spirito del 289 del codice penale viene sicuramente violato dall'iniziativa del Pdl.

Come si vede, anche senza nulla dire della irresponsabilità politica del Pdl nel creare le condizioni di una crisi di governo nell'attuale grave situazione del Paese -, e mentre il presidente del Consiglio si proponeva nel suo viaggio di rassicurare partner politici e investitori esteri sulla ripresa e sulla stabilità dell'Italia -, vi sono anche più fondamentali ragioni per condannare senza appello l'attuale comportamento di un centro-destra incapace di costruirsi un ruolo autonomo rispetto al suo fondatore.

